



**COMUNE DI ODERZO**

(Provincia di Treviso)

**SERVIZIO - POLIZIA MUNICIPALE**

---

**REGOLAMENTO  
COMUNALE**

---

**PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI  
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE  
PER LE VIOLAZIONI ALLE  
DISPOSIZIONI DEI REGOLAMENTI ED  
ALLE ORDINANZE SINDACALI**

***APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE - N° 29 del 29/05/2002***

***ENTRATO IN VIGORE - il 13/06/2002***

# INDICE

<b>ART. 1</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 2</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 3</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 4</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 5</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 6</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 7</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 8</b> .....	<b>4</b>

## **Art. 1**

Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni normative, le violazioni alle norme dei Regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a Euro 50,00= e non superiore a Euro 2.500,00=.

## **Art. 2**

Quanto stabilito all'art. 1 che precede si applica anche per l'inottemperanza alle ordinanze comunali in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

## **Art. 3**

A fronte della violazione di disposizioni regolamentari e delle ordinanze indicate al precedente art. 2 l'autore dell'illecito ha facoltà di assolvere in via breve alla sanzione con pagamento in misura ridotta nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n° 689.

L'avvenuto pagamento della sanzione in misura ridotta renderà improcedibile l'eventuale ricorso.

## **Art. 4**

L'interessato che non intenda avvalersi della possibilità del pagamento in misura ridotta, può presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 18 della Legge n° 689 del 1981.

## **Art. 5**

Il presente Regolamento si applica alle violazioni accertate dopo la sua entrata in vigore, nonché, se più favorevole al sanzionato, anche alla definizione di violazioni con riguardo alle quali risultino presentati nei termini scritti difensivi ed alla data odierna non sia stata ancora emessa l'ordinanza ingiunzione.

## **Art. 6**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n° 689, con particolare riguardo agli art. 16, 17 e 18.

## **Art. 7**

Per le violazioni ai regolamenti che verranno adottati, la sanzione si applicherà nella misura stabilita al precedente art. 1, salvo che in ciascun Regolamento non sia stabilita una misura diversa.

## **Art. 8**

Le funzioni inerenti al procedimento sanzionatorio amministrativo sono attribuite al settore di competenza in relazione ai procedimenti assegnati.

Il responsabile del settore competente anzidetto, provvederà all'istruttoria e adotterà nei casi previsti, l'ordinanza ingiunzione di pagamento, ovvero di archiviazione degli atti del procedimento sanzionatorio.